



Dott.ssa Francesca Orro

Dottore Commercialista – Revisore legale

Iscr.n°103/A Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Oristano
Iscr.n° 159966 del Registro dei Revisori Legali

COMUNE DI CUGLIERI

(Provincia di Oristano)

Verbale N.08/26 del 24/04/2026	Oggetto: Parere sulla Sezione n.3.3 dell'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dedicata alla programmazione del Fabbisogno di Personale per il triennio 2026/2028 contenuta nella proposta di deliberazione della Giunta Comunale n.244 del 21.04.2026.
---------------------------------------	---

La sottoscritta Dott.ssa Francesca Orro, nominata Revisore Unico del Comune di Cuglieri per il triennio 12.2023/12.2026 con deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 07/12/2023:

PREMESSO CHE l'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 prevede che *"A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate"*;

RICEVUTA via mail in data **21/04/2026** la richiesta di parere sulla Sezione n.3.3 dell'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) dedicata al Piano triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2025/2027 contenuta nella proposta di deliberazione della Giunta Comunale **n.244 del 21.04.2026**;

CONSIDERATO CHE:

- con deliberazione di C.C. n.4 del 17.03.2026 è stato approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato (**DUPS**) relativo al periodo **2026-2028**;
- con deliberazione di C.C. n.5 del 17.03.2026 è stato approvato il **Bilancio di Previsione finanziario 2026-2028**, redatto in termini di competenza, e di cassa per il primo anno, secondo lo schema di cui al D.Lgs. 118/2011;
- in data 22.07.2025 il Consiglio Comunale con delibera n.29 ha approvato il Rendiconto 2024 e la Relazione sulla Gestione, determinando un risultato di amministrazione di **euro 9.565.514,65**;

1° PARTE. PARERE AL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2026-2028

VISTI:

- il paragrafo 8.2 "Sezione operativa", Parte 2, del principio contabile applicato di cui all'allegato 4.1) al D.Lgs.n.118/2011, come aggiornato e modificato dal DM 25/07/2023, recante *"La parte 2 della Sezione Operativa comprende la programmazione ... e delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale entro i limiti di spesa e della capacità assunzionale dell'Ente in base alla normativa vigente. ... La programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione"*

e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;

- l'art. 6 del D.L. n.80/2021, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021 n.113, che ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- il Decreto del dipartimento Funzione Pubblica del 30 giugno 2022 n.132, pubblicato nella G.U. n. 209 del 07/09/2022, relativo al regolamento che definisce i contenuti e lo schema tipo del PIAO, nonché le modalità semplificate per gli enti con meno di 50 dipendenti;
- l'art. 7 del Decreto n. 132/2022 che prevede al comma 1 “Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione;
- l'art. 8, comma 2 del Decreto n. 132/2022 che prevede “In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci”;
- il D.P.R. 24/06/2022 n. 81 relativo al Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione;

RICHIAMATI:

- l'art. 39 della legge 449/1997 che dispone al comma 1 “Al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale ...”;
- l'art. 19, comma 8 della L. n. 448/2001, che prevede “... gli organi di revisione contabile degli enti locali ... accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;
- l'art. 91, D.Lgs. n.267/2000 che prevede “Gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”;
- l'art. 6 del D.Lgs.n.165/2001 che prevede al comma 2“Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo ...”;
- l'art. 1, comma 102 della Legge 311/2004 che prevede “Le amministrazioni pubbliche ... adeguano le proprie politiche di reclutamento di personale al principio del contenimento della spesa in coerenza con gli obiettivi fissati dai documenti di finanza pubblica”;
- l'art. 1, comma 557 della Legge n. 296/2006, che prevede “*Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

a) lettera abrogata

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali”;

- l'art. 1, comma 557 ter della Legge n. 296/2006 che prevede, in caso di mancato rispetto del comma 557, l'applicazione del divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, “in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione”;
- l'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006, che stabilisce, a decorrere dall'anno 2014, il riferimento al valore medio del triennio 2011-2013 e non più al valore relativo all'anno precedente;

PRESO ATTO CHE:

- il D.L. n. 113/2016 ha abrogato la lett. a) del su riportato comma 557 dell'art. 1 della Legge 296/2006 “riduzione dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile”;
- l'articolo 33 del D.Lgs.n.165/2001, come modificato con la Legge 183/2011, ha introdotto l'onere di verifica annuale da parte degli enti delle eventuali eccedenze di personale in relazione alle esigenze funzionali o alla situazione finanziaria con conseguente obbligo di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica;
- le amministrazioni che non adempiono alla ricognizione annuale non possono effettuare assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere, mentre i responsabili delle unità organizzative che non attuano le procedure previste dal richiamato articolo 33 ne rispondono in via disciplinare;

RAMMENTATO CHE:

- l'art. 3, comma 5 del D.L.n.90/2014, come modificato dall'art. 14 bis del D.L. n. 4/2019, prevedeva “Negli anni 2014 e 2015 le regioni e gli enti locali sottoposti al patto di stabilità interno procedono ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 60% di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente. La predetta facoltà ad assumere è fissata nella misura dell'80% negli anni 2016 e 2017 e del 100% a decorrere dall'anno 2018. Restano ferme le disposizioni previste dall'art. 1, commi 557, 557-bis e 557 ter della legge 27 dicembre n. 296. A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente (...)”;

VISTI:

- l'art.33, comma 2 del D.L.n.34/2019, come convertito nella L.n.58/2019, il quale prevede che “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro

dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento ...”;

- il DPCM 17 marzo 2020 (G.U. n.108 del 27/04/2020) *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*, che in attuazione a quanto indicato all’art. 33 comma 2 del D.L. 30.04.2019 n.34, con decorrenza 20 aprile 2020, *“A decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall’art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell’ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell’art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica”*;
- la Circolare interministeriale del 13/05/2020 (pubblicata in G.U. n. 226 del 11/09/2020 in attuazione dell’art. 33 comma 2 del D.L. 34/2019 ed esplicativa del D.P.C.M. 17.3.2020);

PRESO ATTO CHE dal 01/01/2025 non è più applicabile l’art. 5, comma 1 recante *“In sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, i comuni di cui all’art. 4, comma 2, possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell’art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla seguente Tabella 2, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio asseverato dall’organo di revisione e del valore soglia di cui all’art. 4, comma 1”*;

PRESO ATTO CHE il D.L. n. 104/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 126 del 13/10/2020, all’art. 57, comma 3-septies, stabilisce che *“A decorrere dall’anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell’articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento. In caso di finanziamento parziale, ai fini del predetto valore soglia non rilevano l’entrata e la spesa di personale per un importo corrispondente”*;

RICHIAMATE IN PARTICOLARE:

- la deliberazione n. 65 del 22/04/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, che ribadisce la neutralità della spesa e dell’entrata delle assunzioni eterofinanziate;
- la deliberazione n. 85 del 19/05/2021 della Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, nella quale viene precisato *“... che anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del Comune segnati dall’applicazione delle nuove regole; mentre l’asserita neutralità sul bilancio dei relativi oneri rappresenta elemento che non può acquisire autonoma rilevanza rispetto alla sostenibilità finanziaria della spesa sottesa a quelle regole”*;

RICHIAMATI:

- l’art. 14, comma 1 bis del D.L. n. 25/2025, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 2025, n. 69;
- l’art. 1, comma 238, della legge n. 199/2025 (legge di bilancio 2026) che prevede *“All’articolo 14, comma 1-bis, del decreto-legge 14 marzo 2025, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 9*

maggio 2025, n. 69, dopo il primo periodo è inserito il seguente I comuni possono trasferire alle unioni dei comuni, alle comunità montane e alle comunità isolate o di arcipelago a cui aderiscono una quota dell'incremento delle risorse affluite alla componente stabile dei propri Fondi, ai sensi di quanto previsto dal presente comma, con la contestuale riduzione permanente di pari importo di tale componente certificata dall'organo di revisione”;

VISTA la proposta di deliberazione della Giunta Comunale **n.244 del 21.04.2026** avente ad oggetto “Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) per il triennio 2026-2028”;

RILEVATO CHE la sezione n.3.3 dell'allegato “Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO)” è dedicata alla Programmazione triennale del Fabbisogno di Personale 2026/2028, sulla quale il Revisore dei Conti deve esprimere il proprio parere;

VISTI i contenuti della sezione n.3.3 “Programmazione triennale del fabbisogno di personale 2026-2028”, in cui si riportano in modo esaustivo tutti gli elementi atti al rilascio del parere, nonché i calcoli effettuati sulla spesa e relativi vincoli da cui si deducono tutti gli elementi oggetto di controllo;

PRESO ATTO CHE l'Ente per il triennio **2026-2028** prevede:

- relativamente al fabbisogno di personale a tempo INDETERMINATO:

Anno 2026:

1) assunzione di n.1 operatore esperto (ex cat. B) a tempo indeterminato e parziale - 24 ore settimanali (da assegnare all'Area Tecnica Lavori Pubblici) in sostituzione della stessa posizione vacante a 36 ore al 31.12.2025;

2) assunzione di n. 1 operatore (ex cat. A) a tempo indeterminato e parziale - 24 ore settimanali (da assegnare all'Area Tecnica Lavori Pubblici) in sostituzione della stessa posizione vacante a 36 ore al 31.12.2025;

3) assunzione di n. 1 funzionario EQ (ex cat.D) funzionario contabile a tempo indeterminato e pieno 36 ore settimanali da assegnare all'Area Finanziaria, in sostituzione di una dipendente, funzionario nell'area Finanziaria/tributi che andrà in quiescenza nel 2026;

4) assunzione di n. 1 Istruttore amministrativo-contabile a tempo indeterminato e parziale – 18 ore settimanali (da assegnare all'Area Tecnica Lavori Pubblici): la spesa viene coperta dal risparmio conseguito con la riduzione da 36 ore a 24 ore settimanali dei due operatori da assumere in turnover.

Anno 2027:

Non sono prevedibili e programmabili allo stato attuale nuove assunzioni;

Anno 2028:

Non sono prevedibili e programmabili allo stato attuale nuove assunzioni;

- relativamente al fabbisogno di personale a tempo DETERMINATO:

Anni 2026/2027/2028

1) AREA ISTRUTTORI (Ex cat. C) – assunzione di n. 2 AGENTI DI POLIZIA LOCALE (da assegnare all'Area Amministrativa-Vigilanza per il periodo estivo).

- **Cessazioni nel triennio 2026/2028:** salve eventuali ipotesi di trattamenti pensionistici anticipati, non attualmente ipotizzabili, sono avvenute due cessazioni: due operai, di cui uno andato in quiescenza il 1° gennaio 2025 rientrando nel profilo dell'operatore esperto (ex B3) e uno, rientrando nel profilo degli operatori, andato in quiescenza a dicembre 2025. Nel 2026 andrà in quiescenza una dipendente, funzionario nell'area Finanziaria/tributi.

CONSIDERATO CHE, circa la compatibilità della spesa del personale programmata con i vincoli disposti:

1) dall'art.33, comma 2, D.L. 34/2019, convertito in L.58/2019 e dal D.M. del 17.03.2020:

- è stato quantificato l'incremento teorico capacità assunzionale, di cui al D.M. 17 marzo 2020, per le annualità 2026/2028, che risulta essere pari a **euro 197.582,22** in quanto l'Ente presenta un **rapporto spese di personale (2024) €861.097,43/media entrate correnti degli ultimi rendiconti approvati (2022/2023/2024) al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel Bilancio 2024**, pari al **22,45%** inferiore al valore soglia stabilito dalla tabella 1 del DM attuativo per la classe demografica cui appartiene l'Ente (prima fascia);
- il calcolo della spesa complessiva di personale a tempo indeterminato programmata per il triennio 2026-2028 al netto dell'Irap, risulta inferiore alla spesa massima consentita in applicazione dell'art. 4 del DM 17.03.2020;
- si è tenuto conto che dal 01.01.2025 è venuta meno l'applicazione della tabella 2, in quanto l'art.5 del D.M. 17/03/2020 ha terminato di esplicare i suoi effetti dal 31.12.2024:

Calcolo delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni.					
Ai sensi dell'art. 33 del DL 34/2019 e del Decreto 17 marzo 2020					
Abitanti	2432	Prima soglia	Seconda soglia	Incremento spesa - I FASCIA	
Anno Corrente	2026	27,60%	31,60%	%	€
Entrate correnti*		FCDE	131.097,18 €	22,95%	197.582,22 €
Ultimo Rendiconto	4.320.051	Media - FCDE	3.835.795,84 €	Spesa massima 2026	
Penultimo rendiconto	4.129.389	Rapporto Spesa/Entrate	22,45%	1.058.679,65 €	
Terzultimo rendiconto	3.451.239				
Spesa del personale					
Redditi da lavoro dipendente		Macroaggregato 101	940.725,00 €		
Spesa per il Segretario in convenzione e pnrr		Eventuale spesa trasferita all'ente Capofila			
		Eventuale importo ricevuto	79.627,57 €		
Somministrazione		BDAP U1.03.02.12.001			
Quota LSU in carico all'Ente		BDAP U1.03.02.12.002			
Collaborazioni coordinate e a progetto		BDAP U1.03.02.12.003			
Altre forme di lavoro flessibile		BDAP U1.03.02.12.999			
Totale spesa del personale		Collocazione ente		10% della capacità (ai fini dell'applicazione dell'art.1, comma 165, della Finanziaria 2025)	
Ultimo rendiconto	861.097,43 €	Prima fascia		19.758,22 €	
Capacità assunzionale					
197.582,22 €					

2) dall'art.1, comma 557 della L.296/2006 (enti sottoposti al patto di stabilità):

il vincolo di spesa potenziale massimo del personale a tempo indeterminato, di cui all'art. 1 comma 557 della l. 296/2006 (media triennio 2011/2013 al netto delle componenti escluse) che è pari a **euro 913.519,52**, risulta rispettato per gli anni 2026-2028 in quanto l'incremento di spesa consentito agli enti virtuosi in applicazione dell'art. 5, comma 1, del DM 17.03.2020, non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa, ai sensi dell'art. 7 del DM 17.03.2020:

SPECIFICA VOICI	Media triennio Rendiconto 2011/2013
Totale spese di personale	1.016.508,47
(-) componenti escluse (*1)	102.988,73
(=) componenti assoggettate al limite di spesa	913.519,52

*1 Per quanto attiene alle "componenti escluse" sono state detratte le seguenti voci di spesa: oneri per rinnovo contratto, spese categorie protette, spese personale assunto per chiusura C.M. per i quali la Regione trasferisce risorse da indicare in detrazione al costo del personale, spese convenzione di segreteria.

La spesa complessiva per il fabbisogno 2026/2028 è la seguente:

SPECIFICA VOICI	Previsione anno 2026	Previsione anno 2027	Previsione anno 2028
Totale spese di personale	1.061.325,49	1.034.073,60	1.034.073,60
(-) componenti escluse *1	-162.982,70	-162.982,70	-162.982,70
(=) componenti assoggettate al limite di spesa triennio 2011/2013	898.342,79	871.090,90	871.090,90

*1 Per quanto attiene alle "componenti escluse" sono state detratte le seguenti voci di spesa: oneri per rinnovo contratto, spese categorie protette, spese personale assunto per chiusura C.M. per i quali la Regione trasferisce risorse da indicare in detrazione al costo del personale, spese convenzione di segreteria.

3) dall'art.9, comma 28, D.L. 78/2010, convertito in L.122/2010:

la spesa del personale a tempo determinato programmata rientra nel limite di spesa per assunzioni flessibili ai sensi dell'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 (anno 2009), pari ad **euro 34.921,16**;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del servizio Amministrativo/Vigilanza e dalla Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs n.267/2000;

Il Revisore, per tutto quanto sopra espresso, ai sensi dell'art. 33, comma 2 del D.L.n. 34/2019, a seguito dell'istruttoria svolta,

rammenta

che ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica secondo le modalità definite dall'art. 60 del medesimo decreto le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani che vengono resi tempestivamente disponibili al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

accerta

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, risulta virtuoso;

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

alla proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, inserita nella sottosezione 3.3 del redigendo Piano integrato di attività e organizzazione 2026-2028, come allegato alla proposta di delibera di Giunta n.244 del 21.04.2026.

2° PARTE. ASSEVERAZIONE DEL RISPETTO PLURIENNALE DELL'EQUILIBRIO DI BILANCIO

RICHIAMATA la definizione di equilibrio di bilancio di cui al Principio generale n. 15 *“Le norme di contabilità pubblica pongono come vincolo del bilancio di previsione l’equilibrio di bilancio. L’osservanza di tale principio riguarda il pareggio complessivo di competenza e di cassa attraverso una rigorosa valutazione di tutti i flussi di entrata e di spesa. Il rispetto del principio di pareggio finanziario invero non basta per soddisfare il principio generale dell’equilibrio del sistema di bilancio di ogni pubblica amministrazione. L’equilibrio di bilancio infatti comporta anche la corretta applicazione di tutti gli altri equilibri finanziari, economici e patrimoniali che sono da verificare non solo in sede di previsione, ma anche durante la gestione in modo concomitante con lo svolgersi delle operazioni di esercizio, e quindi nei risultati complessivi dell’esercizio che si riflettono nei documenti contabili di rendicontazione. Nel sistema di bilancio di un’amministrazione pubblica, gli equilibri stabiliti in bilancio devono essere rispettati considerando non solo la fase di previsione, ma anche la fase di rendicontazione come prima forma del controllo interno, concernente tutti i flussi finanziari generati dalla produzione, diretta o indiretta e quindi effettuata anche attraverso le altre forme di gestione dei servizi erogati e di altre attività svolte. Il principio dell’equilibrio di bilancio, quindi è più ampio del normato principio del pareggio finanziario di competenza nel bilancio di previsione autorizzatorio. Anche la realizzazione dell’equilibrio economico (sia nei documenti contabili di programmazione e previsione e quindi con riferimento al budget ed al preventivo economico sia nei documenti contabili di rendicontazione e quindi nel conto economico di fine esercizio) è garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali ed innovative di un’amministrazione pubblica in un mercato dinamico. L’equilibrio finanziario del bilancio non comporta necessariamente una stabilità anche di carattere economico e patrimoniale. Il principio dell’equilibrio di bilancio, quindi deve essere inteso in una versione complessiva ed analitica del pareggio economico, finanziario e patrimoniale che ogni amministrazione pubblica pone strategicamente da dover realizzare nel suo continuo operare nella comunità amministrata”;*

RICHIAMATA ALTRESÌ la sentenza n. 7/2022 dalle Sezioni Riunite della Corte dei conti in sede giurisdizionale *“... L’atto di asseverazione è funzionale a creare affidamento circa la capacità di “equilibrio sostanziale” dell’Ente, in previsione dell’innesto, sul bilancio, dell’ulteriore spesa di personale a tempo indeterminato. L’atto di asseverazione comporta la pregiudiziale validazione della veridicità ed attendibilità dei fattori posti alla base del giudizio e della loro significatività e completezza ai fini del giudizio stesso. Tale verifica deve essere effettuata secondo il principio di prudenza, includendo, quindi, tutti i fattori perturbanti l’equilibrio del bilancio. L’atto di asseverazione si pone all’esito di una complessa attività di verifica che vede coinvolto anche l’Ente e, per esso, i soggetti all’uopo incaricati, nella “mappatura” di tutti gli elementi, circostanze e fattori funzionali a misurare la condizione di equilibrio sostanziale e prospettico dell’Ente. L’Organo di revisione dovrebbe considerare tutti i fattori perturbanti la tenuta degli equilibri di bilancio, e ciò in una proiezione temporale idonea a rappresentarli nella loro interezza e significatività. Ai fini della verifica, dovrebbero venire in rilievo - oltre agli oneri da restituzione di finanziamenti evidenziati dalla Sezione regionale - tutti gli ulteriori elementi reputati “utili” dall’Organo di revisione, tra cui, per esempio il complessivo aggregato delle passività potenziali ovvero la valutazione - in termini di grado di esigibilità - degli ulteriori residui attivi conservati nel bilancio. Il tutto avendo riguardo al “grado” di sufficiente certezza delle correlate coperture economiche anche rispetto ai profili giuridici delle componenti attive e passive del bilancio (esatta individuazione non solo dei flussi finanziari ma anche dei crediti e dei debiti coinvolti nel necessario bilanciamento economico-finanziario) (cfr., ex pluribus, Corte cost. n. 6 del 2017). ...”;*

RILEVATO che la proposta del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, benchè prevede assunzioni a tempo indeterminato come sopra specificato, ciò non comporta una maggiore spesa di personale per via del turnover previsto, pertanto è garantita la copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione

2026-2028 approvato, e non risulta necessario apportare alcuna variazione incrementativa della spesa di personale;

RILEVATO che con il rendiconto dell'esercizio 2024, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 22/07/2026, è stato accertato un risultato di amministrazione pari a euro 9.565.514,65, così composto:

- quota accantonata euro 1.269.671,67;
- quota vincolata euro 7.510.337,03;
- quota destinata euro 127.205,01;
- quota disponibile euro 658.300,93;

RILEVATO altresì che il prospetto di verifica degli equilibri di cui all'allegato 10) in sede di rendiconto 2024 presentava i seguenti risultati:

- W1 (risultato di competenza): € 2.020.128,07
- W2 (equilibrio di bilancio): € 297.776,37
- W3 (equilibrio complessivo): € 297.776,37

PRESO ATTO che l'Ente non risulta strutturalmente deficitario, come risulta dalla tabella dei parametri obiettivi per i Comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, allegata al bilancio 2026-2028;

VISTO ed esaminato il piano degli indicatori di bilancio 2026-2028;

ASSEVERA

il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio del **Comune di Cuglieri** a seguito dell'adozione del Piano dei fabbisogni di personale 2026-2028, che non comporta una maggiore spesa di personale per via del turnover previsto e per la riduzione di orario programmata, pertanto è garantita la copertura finanziaria negli stanziamenti del bilancio di previsione 2026-2028 approvato, e non risulta necessario apportare alcuna variazione incrementativa della spesa di personale.

Raccomanda un costante monitorare da parte dell'ufficio finanziario dell'equilibrio complessivo di Bilancio, non solo in sede salvaguardia degli equilibri al Bilancio 2026-2028, ed un costante monitoraggio da parte di tutti gli uffici sull'andamento dei flussi di cassa.

Li, 24 aprile 2026

Il Revisore
Dott.ssa Francesca Orro